28

ASSENZE PER MALATTIA – CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

DISPENSA DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ

RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO

PENSIONE PRIVILEGIATA

EQUO INDENNIZZO

Ultima modifica: 15 gennaio 2018

NORMATIVA
Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civil dello Stato
Art. 37. Congedo straordinario
Art. 40. Trattamento economico durante il congedo
Art. 66. Cause dell'aspettativa
Art. 68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisic dipendente da causa di servizio
Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Art. 30. Denuncia dell'infermità
Art. 32. Visita di controllo
Art. 4. Congedi per eventi e cause particolari
Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463
Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il conteniment della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblic amministrazione e proroga di taluni termini.
Art. 5
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell amministrazioni pubbliche.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106)
Art. 55-septies. Controlli sulle assenze
Decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 1
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconosciment della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione dell pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiat ordinarie
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei cont pubblici1

Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione

Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate	11
Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206	12
Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fisc l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'are septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	nonché ticolo 55-
CRITERI	13
Procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di dell'infermità	
Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 luglio 2003	14
Applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 – come sostituito dalla le del 2005 – all'amministrazione della giustizia amministrativa e all'at Consiglio di Presidenza	tività del
Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 febbraio 2006	14
Assenze per malattia dei magistrati amministrativi	14
Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 settembre 2012	14

NORMATIVA

Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22)

Art. 37. Congedo straordinario

Art. 40. Trattamento economico durante il congedo

Art. 66. Cause dell'aspettativa

Art. 68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio

Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione

Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 1957, n. 200, S.O.)

Art. 30. Denuncia dell'infermità

Art. 32. Visita di controllo

LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60) entrata in vigore della legge: 28 marzo 2000

Art. 4. Congedi per eventi e cause particolari

Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1983, n. 250)

Art. 5.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106)

Art. 55-septies. Controlli sulle assenze

Decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5)

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284)

Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206

Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl.)

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302.)



Procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 luglio 2003

Il Segretariato Generale del Consiglio di Stato provvede autonomamente alla trasmissione della pratica alla competente Commissione Medica Ospedaliera, senza il preventivo passaggio per il Consiglio di Presidenza, il quale si pronuncia – ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 461/01, solo all'esito del parere della C.M.O.

Applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 – come sostituito dalla legge n. 80 del 2005 – all'amministrazione della giustizia amministrativa e all'attività del Consiglio di Presidenza

Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 febbraio 2006

Rimangono esclusi dall'operatività dell'istituto del silenzio — assenso i procedimenti in materia di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo.

Assenze per malattia dei magistrati amministrativi

Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 settembre 2012

Il Consiglio di Presidenza ha approvato le seguenti disposizioni in materia di assenze per malattia dei magistrati amministrativi.

Com'è noto, il sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione, che governa il rapporto di lavoro subordinato, riceve compressione in presenza di legittima causa esonerativa dall'effettività del servizio, da rinvenirsi nella disciplina del rapporto di impiego, disciplinato, per quanto riguarda in particolare i magistrati, esclusivamente nella legge (v. Corte cost., 14 luglio 2006, n. 287).

A tali cause esonerative è sicuramente riconducibile la malattia, il cui verificarsi dà luogo alla possibile applicazione di due istituti tra loro alternativi e cioè all'aspettativa per malattia (artt. 66 e 68 approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché art. 30 del D.P.R. 686/1957) o al congedo straordinario (artt. 37 e 66, comma secondo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

La complessità della materia e l'esistenza di prassi diversificate presso i vari uffici giudiziari amministrativi in ordine alla giustificazione delle assenze per malattia dei magistrati amministrativi, nonché l'incidenza delle assenze stesse sull'efficienza del plesso TT.AA.RR. — Consiglio di Stato, rendono necessaria l'emanazione di disposizioni, rivolte ai Presidenti degli Uffici giudiziari ed ai Dirigenti degli Uffici stessi per quanto di rispettiva competenza ed inoltre ai singoli Magistrati amministrativi che adegueranno ad esse le singole condotte, vòlte a disciplinare, nel rispetto della normativa primaria, le assenze stesse.

DENUNCIA DELLA MALATTIA: il Magistrato deve provvedere a comunicare fax o telefonicamente, tempestivamente, via all'Ufficio giudiziario appartenenza (in persona del Presidente o del Dirigente o del Funzionario addetto), l'assenza per malattia nel giorno stesso in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimento; in caso di comunicazione telefonica, ricevuta la comunicazione, il Presidente od il Dirigente o il Funzionario addetto redigeranno apposito verbale della comunicazione ricevuta, da registrare a protocollo (ciò sia per permettere all'Amministrazione di organizzare l'attività in maniera da non recare detrimento alla funzionalità del servizio giustizia, sia per consentire l'effettuazione dei prescritti controlli). Il Magistrato deve poi provvedere a tempestivamente inviare allo stesso Ufficio, entro il terzo giorno di malattia (termine del cui rispetto farà fede il protocollo dell'Ufficio), il relativo certificato medico a giustificazione dell'assenza (in caso di ricovero presso struttura ospedaliera, certificato attestante l'intervenuta accettazione del ricovero e, a conclusione del ricovero, certificato di dimissioni).

CONTROLLO SULLA MALATTIA: il comma 5 dell'art. 55-septies del d. lgs. n. 165 del 2001 così dispone: "Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative". La norma rientra tra quelle, che, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, "si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto" (come noto, quest'ultima disposizione individua il "personale in regime di diritto pubblico" e cioè le categorie di personale che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti e sono pertanto escluse dall'àmbito di applicazione del D. lgs. n. 165 del 2001, quali, in particolare, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili). Come precisato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione con Circolare n. 10 dell'1/8/2011, "la norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa. Infatti, la disposizione prevede che nell'ambito dell'obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell'assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita. Quanto al primo aspetto, nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico. In ordine all'aspetto economico, l'introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto anche delle difficoltà (accentuatesi recentemente, ma che in realtà rappresentano un problema molto risalente) connesse alla copertura finanziaria per l'effettuazione delle visite (sentenza della Corte costituzionale n.207 del 2009).

In sostanza, l'amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da

sopportare per l'effettuazione della visita stessa. Considerato che, secondo il regime previgente, l'amministrazione doveva richiedere obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, salvo esigenze organizzative e funzionali, con la nuova norma è stata quindi introdotta una maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, per tener conto della situazione contingente, fermo restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative". Tenuto conto delle "garanzie di autonomia del plesso magistratuale di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature" nella stessa Circolare richiamate, si ritiene che l'esercizio della discrezionalità di cui sopra debba essere riservato, in caso di assenza per malattia del Magistrato, al Presidente dell'Ufficio giudiziario, che, a fronte della intervenuta comunicazione della malattia, darà per iscritto disposizioni al Dirigente dello stesso Ufficio affinché disponga o meno l'effettuazione del controllo. Nell'àmbito, peraltro, dei poteri spettanti all'Organo di autogoverno, si ritiene che, ferma la anzidetta discrezionalità dei Presidenti, gli stessi debbano di norma disporre il controllo di cui sopra in caso di assenza in tutto od in parte coincidente con lo svolgimento di udienza, cui il Magistrato risulti assegnato. Si ricorda infine che, in caso di richiesta o di concessione d'ufficio dell'istituto dell'aspettativa, la visita di controllo è obbligatoria, a norma degli artt. 68 del D.P.R. n. 3/1957 e 32 del D.P.R. n. 686/1957, sì che nessuna discrezionalità è in tal caso esercitabile.

REGIME DELLA REPERIBILITA': Il comma 5-bis del menzionato art. 55septies, che disciplina detto regime, si applica anch'esso nei confronti delle categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ciò in forza del già richiamato comma 10 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Il primo periodo del comma 5-bis cit. demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità. In proposito, si rammenta che in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il decreto ministeriale n. 206, recante "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia", che continua ad applicarsi per il personale soggetto all'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001 e che, a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2001, si applica anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il secondo periodo del comma 5 bis in esame prevede che "Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione." La norma stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi indicati. La valutazione dei "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento è rimessa all'amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa. In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo deve consistere nell' "attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione", secondo quanto previsto dal comma 5 ter dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 (anch'esso applicabile al personale in regime di diritto pubblico, sempre in virtù del ridetto comma 10), ferma restando negli altri casi la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del d.P.R. n. 445 del 2000 (in particolare, artt. 47 e 49).

Si rammenta infine che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti ed a seguito del relativo procedimento.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL'ASPETTATIVA OVVERO DEL CONGEDO STRAORDINARIO: Contestualmente all'invio del certificato medico a giustificazione dell'assenza (e dunque entro il terzo giorno di malattia) l'interessato presenterà richiesta di riconoscimento dell'aspettativa per malattia o di concessione del congedo straordinario per il medesimo periodo risultante dal certificato (in caso di ricovero ospedaliero la richiesta potrà non indicare il periodo medesimo, salvo sua integrazione all'atto della dimissione). In caso di mancata richiesta, l'Amministrazione qualificherà l'assenza come aspettativa per malattia, stante il più deteriore regime, cui è assoggettato il congedo straordinario (v. comma 3 dell'art. 37 del D.P.R. n. 3/1957 e gli artt. 40 e 66, comma 2, dello stesso D.P.R.), salvo che per le malattie di "breve durata" cui si riferisce l'art. 30 del D.P.R. n. 686/1957 (da intendersi come malattie di durata non superiore a tre giorni), per le quali l'Amministrazione provvederà al collocamento del Magistrato in congedo straordinario per malattia.

PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL C.P.G.A.: La concessione dell'aspettativa e del congedo straordinario per malattia competono, per quanto concerne i Magistrati amministrativi, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. A tal fine il Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di appartenenza provvederà alla trasmissione, a mezzo PEC o fax, della documentazione all'uopo presentata dal Magistrato all'Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza ed al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Ufficio del personale di magistratura, entro e non oltre il quarto giorno dall'inizio della malattia, curando di specificare ogni notizia ritenuta utile (in particolare allegando il verbale della eventuale intervenuta comunicazione telefonica effettuata riguardo all'assenza stessa) e di precisare se per la malattia stessa sia stato o meno disposto controllo (in caso affermativo riservandosi di far pervenire l'esito del medesimo una volta che sia successivamente acquisito). Il Segretariato Generale della Giustizia Ufficio del personale Amministrativa di magistratura tempestivamente l'istruttoria di sua competenza, al fine di consentire al Consiglio di Presidenza di esaminare la concessione dell'aspettativa o del congedo nella seduta immediatamente successiva all'evento.

Si richiama infine l'attenzione sulle conseguenze che la mancata osservanza della normativa in materia di assenza per malattia, come sopra specificata, è suscettibile di procurare agli interessati, in particolare sotto i profili della qualificazione dell'assenza come non giustificata e dell'illecito disciplinare che si realizza in caso di mancata osservanza dei doveri d'ufficio.

CONCLUSIVAMENTE

- 1- In caso di malattia il magistrato deve comunicare tempestivamente, via fax o telefonicamente all'Ufficio di appartenenza l'assenza per malattia il giorno stesso in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimento.
- 2- Il funzionario dell'Ufficio che riceve la comunicazione telefonica deve redigere apposito verbale da registrare a protocollo e comunicare immediatamente l'assenza del magistrato al Presidente di Sezione del Consiglio di Stato ovvero al Presidente del TAR, o della Sezione staccata o della Sezione interna presso cui è assegnato.
- 3- Entro il terzo giorno di malattia, salvo comprovato impedimento, il magistrato provvede a trasmettere il certificato medico, o l'attestazione di avvenuto ricovero, all'Ufficio, che ne curerà la registrazione a protocollo ai fini della prova della tempestività della trasmissione.
- 4- Entro lo stesso termine il magistrato presenterà richiesta di congedo straordinario (che non può superare 45 giorni, anche non continuativi, nel corso dell'anno) ai sensi dell'art. 37 del T.U n. 3/57, o di aspettativa ex art. 68 stesso T.U., per il periodo corrispondente a quello indicato nel certificato medico. In caso di mancata richiesta l'assenza viene qualificata come aspettativa, salvo le assenze non superiori a tre giorni, qualificate come congedo.
- 5- Il Dirigente dell'Ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato provvederà, entro il quarto giorno dall'inizio della malattia, alla trasmissione, a mezzo PEC o fax, della documentazione fornita dal magistrato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e per conoscenza al Segretariato generale della giustizia amministrativa-Ufficio del personale di magistratura, che curerà l'istruttoria di sua competenza.
- 6- Il magistrato che debba allontanarsi dalla sua residenza (ovvero dal diverso domicilio comunicato) durante le fasce di reperibilità di cui al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 18 dicembre 2009 n. 206 ¹ (ossia dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni di malattia, compresi quelli festivi e non lavorativi), per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono comunque essere documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ufficio di appartenenza.
- 7- Il Presidente del Tar o della Sezione del Consiglio di Stato competente valuterà se disporre la visita fiscale di controllo secondo i criteri di cui all'art. 55-septies comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di cui alla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione n. 10 del 1 agosto 2010; disporrà di norma la visita fiscale di controllo nei

¹ Vedi ora D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, che ha abrogato il D.M. 18 dicembre 2009 n. 206.

- casi in cui le giornate di assenza coincidano anche in parte con quelle di udienza, motivando in caso contrario. Disporrà comunque la visita stessa in tutti i casi di aspettativa.
- 8- Per quanto riguarda le assenze dei Presidenti di TT.AA.RR e di Sezione del Consiglio di Stato, le competenze attribuite dai commi di cui sopra al Presidente dell'Ufficio Giudiziario si intendono conferite secondo i criteri di individuazione del destinatario della dichiarazione di astensione.
- 9- Le assenze ingiustificate alla visita fiscale comportano la sanzione economica di cui all'art. 5 comma 14 del d.lgs n.463/83.
- 10-L'inosservanza alle disposizioni in materia di assenza per malattia configura illecito disciplinare.
- 11-Le presenti disposizioni hanno efficacia a partire dal 1° novembre 2012, previa idonea pubblicità rivolta ai Presidenti dei TT.AA.RR. e delle Sezioni Staccate o interne, ai Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S., ai Dirigenti dei TT.AA.RR., delle relative Sezioni staccate od interne ed ai Dirigenti delle Sezioni del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. ed infine a tutti i Magistrati amministrativi. ²

Dispensa dal servizio per infermità

Delibera del Consiglio di Presidenza del 30 novembre 2012

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, a mente del combinato disposto degli artt. 5 r.d. n. 1054 del 1924, 13, comma 3, e 24, comma 1, l. n. 186 del 1982 può disporre, nei confronti di un magistrato amministrativo assentatosi dal servizio ad intermittenza ma comunque per un rilevante lasso di tempo con conseguenti ricadute sull'andamento dell'ufficio giudiziario di appartenenza, visita medica per l'accertamento dell'idoneità al servizio demandandone l'espletamento, ai sensi dell'art. 15, d.p.r. n. 461 del 2001, alla competente Commissione medica ospedaliera.

² Il testo originario è stato modificato con delibera del 25 gennaio 2013.